



FOCUS FISCALITA'

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

20/05/2026

GLI ONERI DETRAIBILI

Rimodulazione delle detrazioni fiscali

Il comma 10 dell'art. 1, della Legge 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del Tuir, che dispone nuovi limiti alla detrazione degli oneri, in riferimento al reddito prodotto.

In particolare viene previsto che l'importo base è pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

I nuovi parametri hanno effetto a partire dal periodo d'imposta 2025.

Rimodulazione delle detrazioni fiscali

Tali limiti vanno poi rimodulati in funzione dei seguenti coefficienti:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L.104/1992, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir.

GLI ONERI DETRAIBILI

Rimodulazione delle detrazioni fiscali

Non rientrano nel computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b) le somme investite nelle start up o pmi innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, D.L. 179/2012;
- c) i premi per le assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, per la tutela di persone con disabilità grave, contratte sino al 31 dicembre 2024;
- d) gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui purchè contratti fino al 31 dicembre 2024;
- e) le spese che danno diritto a delle detrazioni forfettarie;
- f) le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16 del Tuir, sostenute sino al 31 dicembre 2024.

GLI ONERI DETRAIBILI

I limiti delle detrazioni fiscali per i redditi tra 120.000 e 240.000 euro

La Legge di Bilancio 2020 aveva introdotto una norma che riconosce la detrazione degli oneri detraibili in misura piena solo più per redditi sino a 120.000 euro, mentre decresce progressivamente sino ad annullarsi per redditi compresi tra 120.000 e 240.000 euro (sulla base del rapporto tra l'importo di 240.000, diminuito del reddito complessivo, e i 120.000 euro).

Non rientrano in tale limitazione:

- a) gli interessi per prestiti/mutui agrari e quelli per mutui ipotecari prima casa;
- b) le spese mediche.

Tale norma è rimasta tutt'ora in vigore e pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2025, va raccordata e combinata con le nuove disposizioni in tema di limitazione della detrazione fiscale degli oneri.

GLI ONERI DETRAIBILI

I redditi da prendere in considerazione

Al fine di determinare il reddito complessivo dei soggetti Irpef che dichiarano un reddito superiore a 75.000 euro, occorre considerare che:

- a) Non rileva il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;
- b) Rilevano i redditi tassati forfettariamente, come i redditi di locazione in cedolare secca, quello dei contribuenti forfettari, o delle mance;
- c) Va esclusa dal computo l'eventuale quota Ace;
- d) In caso di adesione al CPB, occorre prendere a riferimento il reddito effettivo e non quello concordato.

GLI ONERI DETRAIBILI

Esempi

CASO 1: contribuente con reddito complessivo di 80.000 euro, senza figli con le seguenti spese:

- a) Spese sanitarie per 2.000 euro;
- b) Spese di ristrutturazione per 96.000 euro sostenute nel 2025;
- c) Interessi passivi per mutuo prima casa contratto nel 2024 per 3.000 euro;
- d) Spese veterinarie per 500 euro.

Il contribuente sconta il limite di spese ammissibili di 14.000 euro, ma non avendo figli a carico, tale limite si riduce a 7.000 euro. Le spese vanno ripartite tra:

- 1) Spese non soggette al limite: $2.000 + 3.000 = 5.000$;
- 2) Spese soggette al limite: $9.600 (96.000/10) + 500 = 10.100$.

Le prime sono detraibili, nella misura del 19%, mentre le seconde possono essere detratte solo fino a 7.000 euro, per cui conviene sfruttare le spese di ristrutturazione, che scontano l'aliquota del 50%.

GLI ONERI DETRAIBILI

Esempi

CASO 2: contribuente con reddito complessivo di 120.000 euro, senza figli, con le seguenti spese:

- a) Spese sanitarie per 2.000 euro;
- b) Spese di ristrutturazione per 96.000 euro sostenute nel 2023;
- c) Interessi passivi per mutuo prima casa contratto nel 2025 per 4.000 euro;
- d) Spese veterinarie per 500 euro.

Il contribuente sconta il limite di spese ammissibili di 8.000 euro, e non avendo figli a carico, tale limite si riduce a 4.000 euro. Le spese vanno ripartite tra:

- 1) Spese non soggette al limite: $2.000 + 9.600 (96.000/10) = 11.600$;
- 2) Spese soggette al limite: $4.000 + 500 = 4.500$.

Le prime sono detraibili, nella misura del 19% per le spese sanitarie, e del 50% per quelle di ristrutturazione, mentre le seconde possono essere detraibili solo fino a 4.000 euro, tutte che scontano l'aliquota del 19%.

GLI ONERI DETRAIBILI

Esempi

CASO 3: contribuente con reddito complessivo di 80.000 euro, senza figli con le seguenti spese:

- a) Spese sanitarie per 2.000 euro;
- b) Spese di ristrutturazione per 96.000 euro sostenute nel 2025;
- c) Interessi passivi per mutuo prima casa contratto nel 2024 per 3.000 euro;
- d) Spese veterinarie per 500 euro.

Il contribuente sconta il limite di spese ammissibili di 8.000 euro, e avendo due figli a carico, tale limite si riduce a 6.800 euro. Le spese vanno ripartite tra:

- 1) Spese non soggette al limite: $2.000 + 3.000 = 5.000$;
- 2) Spese soggette al limite: $9.600 (96.000/10) + 500 = 10.100$.

Le prime sono detraibili, nella misura del 19%, mentre le seconde possono essere detratte solo fino a 6.800 euro, per cui conviene sfruttare le spese di ristrutturazione, che scontano l'aliquota del 50%.

GLI ONERI DETRAIBILI

Esempi

CASO 4: contribuente con reddito complessivo di 245.000 euro, senza figli con le seguenti spese:

- a) Spese sanitarie per 2.000 euro;
- b) Spese di ristrutturazione per 96.000 euro sostenute nel 2025;
- c) Interessi passivi per mutuo prima casa contratto nel 2024 per 4.000 euro;
- d) Spese veterinarie per 500 euro.

Il contribuente, avendo un reddito superiore a 240.000 euro perde il diritto a portare in detrazione tutte le spese, con la sola eccezione delle spese sanitarie e degli interessi passivi.

Pertanto il contribuente può applicare la detrazione, nella misura del 19%, solo su 6.000 euro (2.000 + 4.000).

GLI ONERI DETRAIBILI

La detrazione delle spese sanitarie rimborsate

Il principio base è che le spese sanitarie sono detraibili, nel limite in cui sono rimaste effettivamente a carico del contribuente; pertanto, se le stesse vengono rimborsate non sono detraibili.

Qualora vengano rimborsate nell'anno successivo, il relativo rimborso va assoggettato a tassazione, sempre che le spese siano state portate in detrazione.

Il rimborso parziale delle spese, permette al contribuente di portare in detrazione la quota parte rimasta effettivamente a carico.

Qualora il rimborso sia avvenuto per effetto di polizze o fondi e mutue, i cui premi o contributi sono, rispettivamente, indetraibili o indeducibili (o tassati quando versati dal datore di lavoro), le spese sanitarie si considerano rimaste a carico del contribuente (e quindi detraibili).

LE NOVITA' PER L'IPERAMMORTAMENTO

L'articolo 4 del decreto di attuazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy – Ministero dell'Economia, in corso di emanazione, ha introdotto nuovi obblighi a carico dei contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'iperammortamento.

Ripercorrendo la norma si evidenziano di seguito gli elementi caratterizzanti l'agevolazione.

1) I soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, di qualunque tipologia, purché siano in attività e in regola con:

- la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

LE NOVITA' PER L'IPERAMMORTAMENTO

2) I beni agevolabili

Possono far beneficiare dell'agevolazione gli investimenti effettuati in:

- Beni materiali, inclusi nell'allegato IV alla Legge 199/2025;
- Beni immateriali, inclusi nell'allegato V alla Legge 199/2025;
- Beni strumentali per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

3) Periodo di effettuazione dell'investimento

Gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028; per i beni strumentali finalizzati all'autoproduzione dell'energia, gli investimenti si considerano effettuati solo dopo la data di fine lavori.

LE NOVITA' PER L'IPERAMMORTAMENTO

4) Il valore dell'agevolazione

L'agevolazione fiscale consiste in una deduzione fiscale maggiorata del:

- 180% del costo sostenuto, per investimenti sino a 2,5 milioni di euro;
- 100% del costo sostenuto, per investimenti oltre a 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 50% del costo sostenuto, per investimenti oltre a 10 e fino a 20 milioni di euro.

La maggior quota di costo da dedurre va ripartita per sulla base del periodo di ammortamento del bene.

5) Documentazione

Viene comunque richiesta, obbligatoriamente:

La predisposizione di una perizia tecnica asseverata sui beni acquistati ed interconnessi;

La presentazione della certificazione di un revisore legale sull'effettivo sostenimento della spesa.

LE NOVITA' PER L'IPERAMMORTAMENTO

6) Le comunicazioni al GSE

Ad oggi sono previste cinque comunicazioni da trasmettere al GSE:

- I. Comunicazione preventiva con l'indicazione del costo dell'investimento e della data di prevista entrata in funzione;
- II. Comunicazione di conferma, entro i successivi 60 giorni, con l'indicazione del versamento del/degli acconti pari almeno al 20% del valore complessivo;
- III. Comunicazione di completamento, da presentare entro e non oltre il 15 novembre 2028, che attesti il possesso dei documenti richiesti, e l'avvenuta interconnessione (dal cui anno decorre l'agevolazione);
- IV. Comunicazione di monitoraggio, da trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno, contenente le informazioni relative all'investimento, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo;
- V. Comunicazione integrativa, da presentare entro il 30 giugno successivo, contenente il piano dell'iperammortamento e delle quote dedotte in ogni esercizio.

LE NOVITA' PER L'IPERAMMORTAMENTO

6) Le comunicazioni al GSE

Le ultime due comunicazioni rappresentano la novità introdotta dal decreto e vanno effettuate, per tutto il periodo di durata dell'investimento, nel corso del quale è possibile beneficiare del maggior ammortamento fiscale (quindi secondo il piano di ammortamento del/dei beni agevolati).

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse accedendo nell'apposita sezione dell'Area Clienti, disponibile sulla piattaforma che verrà messa a disposizione dal GSE, attraverso le funzionalità di Spid o della CIE (carta d'identità elettronica).

LA DETENZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

Obblighi dichiarativi per la detenzione

L'obbligo dichiarativo in relazione alla detenzione di cripto-attività è collegato alla compilazione del **quadro RW**, presente sia nel Modello 730 che nel Modello Redditi.

La finalità è quella di assolvere agli:

- Obblighi di monitoraggio;
- Alla liquidazione dell'Ivca (Imposta sul Valore delle Cripto-attività).

Quest'ultima è dovuta solo nei casi in cui le cripto-attività siano :

- Detenute presso intermediari non residenti;
- Conservate direttamente su dispositivi hardware, come chiavette, pc, smartphone.

LA DETENZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

Determinazione dell'imposta dovuta

L'imposta sul valore delle crypto-attività è una tassa patrimoniale fissa dello 0,2% (2 per mille) del valore complessivo degli asset.

La base imponibile è determinata dal valore delle stesse alla data del:

- 31 dicembre, se a quella data sono ancora detenute;
- Al termine del periodo di possesso, qualora al 31 dicembre non siano più detenute.

Qualora tali attività siano detenute presso un intermediario residente, che ha già applicato l'imposta di bollo, l'imposta non è più dovuta.

L'obbligo del monitoraggio rimane comunque (barrando però la colonna 16 del quadro RW), tranne nel caso in cui le crypto-attività rientrino nei casi di esonero, come le attività in regime di risparmio amministrato.

LA DETENZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

Valore da comunicare

Nella compilazione del quadro RW occorre riportare:

- Il valore al 1° gennaio (o al primo giorno di detenzione se acquistate nel corso dell'esercizio);
- Il valore al 31 dicembre, o al termine del periodo di possesso, qualora cedute nel corso dello stesso periodo.

Il valore da indicare, in entrambi i casi è quello di mercato, rilevato dalla piattaforma di acquisto o, in mancanza, da piattaforme analoghi.

Qualora non sia comunque possibile risalire a tali valori, occorre fare riferimento al costo di acquisto.

Sia la mancata indicazione al fine del solo monitoraggio, che quella relativa all'applicazione dell'imposta di bollo, sono entrambe sanzionate.

LA DETENZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

Obblighi dichiarativi per la tassazione

L'obbligo dichiarativo in relazione alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività è collegato alla compilazione del **quadro RT**, anch'esso presente sia nel Modello 730 che nel Modello Redditi.

Le plusvalenze sono determinate dalla quale differenza tra il corrispettivo della cessione (o il valore normale in caso di permuta) e il suo costo di acquisto (o il valore normale).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è del **26%**, per le cessioni avvenute entro il 31 dicembre 2025.

Dal 1° gennaio 2026 l'aliquota è stata innalzata al 33%, tranne per alcuni specifici casi in cui l'aliquota viene mantenuta al 26%.

La franchigia di 2.000 euro non esiste più in quanto abolita dal 1° gennaio 2025.

LA DETENZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA'

Obblighi dichiarativi per la tassazione

La corretta determinazione della base imponibile della plusvalenza dipende principalmente dalla corretta determinazione del costo di acquisto, che deve derivare da elementi certi e precisi, in mancanza dei quali l'Agenzia delle Entrate considera il costo pari a zero.

Il problema principale è pertanto quello di risalire alla documentazione attestante l'acquisto, quando questo è avvenuto utilizzando disponibilità nel wallet dell'exchange.

Tuttavia non rilevano fiscalmente alcune operazioni, quali:

- Gli scambi tra crypto-attività aventi caratteristiche omogenee;
- I trasferimenti tra wallet riconducibili allo stesso soggetto;
- I passaggi tra conti cointestati al medesimo contribuente presso diversi operatori.